



BMTI

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

REVISIONE GENNAIO 2023
Rev. 1 del 05.01.2023

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, adottato
dal Consiglio di Amministrazione di BMTI S.C.P.A. in data 24 gennaio 2023
con delibera n...

INDICE

PREMESSA	4
1. BMTI S.C.P.A. - Attività e Organizzazione	4
2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di BMTI - Finalità e struttura	5
SEZIONE I: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LE FONTI DEL MODELLO	6
1. La responsabilità amministrativa delle Persone giuridiche, delle Società, delle Associazioni e le sanzioni	6
2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa.....	8
3. L'adozione del modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa.....	19
SEZIONE II: L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI BMTI	20
1. Il modello di BMTI.....	20
1.1. Funzione e scopo del Modello	20
1.2. I Destinatari del modello e del codice etico di BMTI	21
1.3. Le modalità di costruzione del Modello.....	22
1.4. Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione dei presidi di controllo e Gap Analysis	23
1.5. <i>Risk assessment</i> , valutazione dei rischi residui e piano d'azione	25
1.6. Sviluppo del Modello - Valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure	27
1.7. Sviluppo del Modello - Elaborazione del Codice Etico.....	28
1.8. Sviluppo del Modello - Revisione del Sistema Sanzionatorio	28
1.9. Sviluppo del Modello - Revisione delle Clausole Contrattuali.....	28
1.10. Sviluppo del Modello - Istituzione di un Organismo di Vigilanza.....	29
2. L'Organismo di Vigilanza	31
2.1. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza.....	31
2.2. Composizione e nomina dell'Organismo di Vigilanza.....	32
2.3. Atti di verifica dell'efficacia e dell'adeguamento costante del Modello Organizzativo e Piano degli Interventi.....	36
2.4. Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	38

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - PARTE GENERALE

2.5.	Trattamento della segnalazione delle violazioni.....	40
2.6.	Informazioni dell'Organismo di Vigilanza agli organi sociali	41
3.	Il sistema disciplinare	42
3.1.	Il sistema disciplinare di BMTI.....	42
3.2.	Applicazione delle sanzioni nei confronti degli Amministratori e Sindaci	43
3.3.	Applicazione delle sanzioni a carico di Fornitori, Consulenti, Collaboratori esterni e altri Soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società	43
4.	La diffusione del Modello e la formazione del personale.....	44
4.1.	La comunicazione iniziale	44
4.2.	La formazione	44
4.3.	Informazione a Fornitori, Consulenti, Collaboratori, Partner e Società controllate e/o collegate.....	46
5.	L'aggiornamento del Modello.....	46

PREMESSA

1. BMTI S.C.P.A. - Attività e Organizzazione

Borsa Merci Telematica Italiana S.C.P.A. (di seguito, "BMTI" o "Società"), istituita ai sensi del D.M. del 6 aprile 2006 n. 174 successivamente modificato e integrato dal D.M. del 20 aprile 2012 n. 97, è il mercato telematico dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici. Lo scopo generale della Borsa Merci Telematica Italiana è quello di fornire agli operatori di mercato una piattaforma telematica che consenta la gestione quotidiana e continua delle negoziazioni da postazioni remote.

La Borsa Merci Telematica Italiana rappresenta uno strumento regolamentato ed innovativo volto a favorire l'incontro tra le proposte d'acquisto e vendita mediante un meccanismo ad asta continua che rispecchia le reali dinamiche del mercato.

Attraverso questo sistema di contrattazione si intende assicurare efficienza e razionalità ai mercati e determinare in tempi rapidi e in modo trasparente i quantitativi scambiati ed i prezzi realizzati.

La Borsa Merci Telematica Italiana nasce dall'esperienza di Meteora S.p.A., Società del sistema delle Camere di Commercio, costituita il 26 gennaio del 2000 con l'obiettivo di ammodernare l'ordinamento delle attuali Borse di commercio (disciplinate dalla legge 20 Marzo 1913 n° 272 e dal successivo regio decreto del 4 Agosto 1913 n° 1068) attraverso la gestione di un mercato telematico di prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici.

Dopo alcuni anni di sperimentazione, ed a seguito degli importanti risultati di mercato conseguiti, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, con il D.M. 174/06, ha istituito ufficialmente la Borsa Merci Telematica Italiana, attribuendo a Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. (BMTI S.C.p.A.) la funzione di società gestrice della piattaforma telematica di negoziazione.

Con il D.M. 174/06, è stata inoltre istituita la Deputazione Nazionale, organismo di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa Merci Telematica Italiana.

Successivamente, il D.M. 97/12 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha disposto una serie di modifiche ed integrazioni al decreto 174/06.

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di BMTI - Finalità e struttura

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da BMTI, redatto, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2017.

La Società è da tempo determinata ad aderire alle previsioni dettate del Legislatore nella normativa richiamata e ad attuare i principi di corretta gestione affermati dal Decreto ed a migliorare il proprio sistema di *corporate governance*, al fine di coniugare il raggiungimento dei migliori risultati con la piena conformità alle normative ed al rispetto dei più elevati *standard* etici. L'attuale edizione del Modello tiene peraltro in espressa considerazione le interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali in materia.

Il Modello è suddiviso in:

- a) Parte Generale;
- b) Parte Speciale.

La Parte Generale si compone di due sezioni:

- I) "Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e le basi del Modello", sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto nonché la funzione ed i principi generali del Modello;
- II) "L'adozione del Modello da parte di BMTI", sezione volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato da BMTI.

La Parte Speciale ha l'obiettivo di regolamentare i comportamenti ai fini della prevenzione delle diverse fattispecie di reato interessate dal Decreto.

Fanno parte integrante del Modello i seguenti documenti:

Allegato I. Codice Etico;

Allegato II. Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001 (come integrato e modificato).

Allegato III. Regolamento per la gestione dei rifiuti BMTI

SEZIONE I: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 ELE FONTI DEL MODELLO

1. La responsabilità amministrativa delle Persone giuridiche, delle Società, delle Associazioni e le sanzioni

Il Decreto Legislativo 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità dell'Ente per la commissione di Reati e di Illeciti Amministrativi, a seguito di condotte illecite espressamente indicate dal legislatore, effettuate da parte di soggetti funzionalmente legati ad esso e che comportino un vantaggio o comunque un beneficio per lo stesso Ente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita "amministrativa" dal Legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati¹ ed è accertata attraverso un procedimento penale².

Gli Enti possono essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzi uno dei Reati o degli Illeciti Amministrativi, nel loro interesse o vantaggio: si ha "interesse" quando la condotta illecita è posta in essere con l'esclusivo intento di arrecare un beneficio all'Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito; il "vantaggio", invece, si realizza allorquando l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l'Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest'ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il "vantaggio esclusivo" di chi realizza l'illecito esclude la responsabilità dell'Ente.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei Reati rimanga nella forma del tentativo.

¹ Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18 aprile 2005, n. 62.

² Eccezion fatta per gli illeciti amministrativi degli abusi di mercato innanzi citati, accertati dalla Consob.

Ulteriore presupposto per l'applicabilità della normativa è che il Reato o l'Illecito Amministrativo sia commesso da soggetti qualificati, ovvero:

- a) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (c.d. Soggetti Apicali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (c.d. Soggetti Subordinati o Subalterni).

Dall'impianto del D.Lgs. 231/2001 si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si somma a quella della Persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

Secondo quanto espressamente stabilito nel D.Lgs. 231/2001, l'Ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano di condotte illecite commesse all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il Reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente risponde solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (norme del codice penale che disciplinano i reati commessi all'estero; qualora la legge preveda che l'autore del comportamento illecito sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente medesimo);
- d) l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

L'apparato sanzionatorio a carico dell'Ente prevede misure particolarmente afflittive quali:

- a) la *sanzione pecuniaria*. Si applica a seguito del riconoscimento della colpevolezza dell'Ente a seguito di realizzazione di qualsiasi condotta illecita, tra quelle richiamate dal medesimo Decreto ed è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote".
- b) le *sanzioni interdittive*. Si applicano per alcune tipologie di Reati e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni,

finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. In ogni caso, le Sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
2. abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
3. abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;
4. abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti - considerati di ravvedimento operoso - anziché la Sanzione interdittiva si applicherà quella pecuniaria.

- c) la *confisca*. Consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del Reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.
- d) la *pubblicazione della sentenza*. Può essere inflitta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva; viene effettuata a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa

Si riporta di seguito l'elencazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi più significativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si rinvia alla Parte Speciale del Modello e all'Allegato II per un maggior dettaglio esplicativo.

A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

(Artt. 24 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-*ter* c.p.);

- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (Art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica (Art. 640-*ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode in agricoltura (art. 2, L. 898/86)

B) Reati di criminalità informatica

(Art. 24-bis del Decreto **e D.L. 21 settembre 2019, n. 105**)

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (Art. 640-*quinqüesc*.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-*ter* c.p.);
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 491-*bis* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-*quinqüesc*.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-*quinqüies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-*quinqüies* c.p.);
- Cyber security (art. 24-bis D.Lgs 231/2001 modificato dall'articolo 1, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133)

C) Delitti di Criminalità organizzata

(Art 24-ter del Decreto)

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-*bis* c.p.);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' Art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);

- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

D) Peculato, Concussione, Induzione Indebita a dare o promettere altra utilità, Corruzione e abuso d'ufficio

(Art. 25 del Decreto)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (artt.li 314, I comma e 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE;
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE.

E) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

(Art. 25-bis del Decreto)

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.);

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - PARTE GENERALE

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (Art. 454 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.).

F) Delitti contro l'industria e il commercio

(Art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (Art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-*ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-*quater* c.p.).

G) Reati societari

(Art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.);

- Impedito controllo (Art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (Art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

H) **Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999**

(Art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-*bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (Art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-*quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-*quinquies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, Art. 270-*quinquies*.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-*quinquies*.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-*bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (Art. 280-*ter* c.p.);

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - PARTE GENERALE

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-*bis* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (Art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (Art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.);

- Banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, Art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, Art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, Art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, Art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (Art. 2).

I) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

(Art. 25-quater. 1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-*bis* c.p.).

J) Delitti contro la personalità individuale

(Art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù (Art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (Art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (Art. 600-*ter* c.p., 1° e 2° comma);
- Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (Art. 600 – *quater* – 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (Art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (Art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (Art. 609-*undecies* c.p.).

K) Abusi di mercato (reati)

(Art. 25-sexies del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF);

- Manipolazione del mercato (Art. 185 TUF).

L'Art. 187-*quinquies* del TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, dispone la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato.

L) Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – art. 25-*septies* del Decreto Reati inerenti la Salute e Sicurezza del Lavoro

(Art. 25-*septies* del Decreto)

La Legge n. 123/2007 ha comportato l'inserimento dell'Art. 25 *septies*, poi sostituito dall'Art. 300 D.Lgs. n. 81/2008, che prevede la responsabilità degli Enti in relazione al delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'Art. 55, comma 2, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (comma 1), in tutti gli altri casi di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (comma 2) e nei casi di lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (comma 3).

I reati-presupposto sono pertanto:

- Reati di omicidio colposo (Omicidio colposo - 589 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Reati di lesioni colpose gravi o gravissime (Lesioni personali colpose – 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche (sempre con interesse e vantaggio dell'Ente). Il soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione; tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del decreto 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

Il datore di lavoro che abbia adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex Art. 2087 c.c. che speciali ex decreto 81 del 2008), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

M) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

(Art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (Art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (Art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-*terc* c.p.),
- Autoriciclaggio (Art. 648-*ter*.1 c.p.).

N) Delitti in materia di violazione del diritto di autore

(Art. 25-novies del Decreto)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (Art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (Art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (Art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (Art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - PARTE GENERALE

in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (Art. 171-ter legge n.633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (Art. 171-septies legge n.633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (Art. 171-octies legge n.633/1941).

O) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 25-*decies* del Decreto: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

(Art. 25-*decies* del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-*bis* c.p.).

P) Reati Ambientali

(Art. 25-*undecies* del Decreto aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 8/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018)

L'Art. 25 *undecies* introdotto dal D.Lgs. 121/2011 punisce gli Enti per i reati in materia ambientale già disciplinati dalla normativa italiana e segnatamente dal codice penale, dal D.Lgs. n. 152/2006 ("TUA"), dalla Legge n. 150/1992, dalla Legge n. 549/1993, dal D.Lgs. n. 202/2007. Inoltre sono stati introdotti nel Codice Penale i reati Art. 727-*bis* c.p. e Art. 733-*bis* c.p.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- Inquinamento ambientale (Art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (Art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-*quinqies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (Art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-*bis* c.p.);

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - PARTE GENERALE

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, Art. 1, Art. 2, Art. 3-*bis* e Art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, Art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, Art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, Art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, Art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, Art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, Art. 260);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, Art. 260-*bis*);
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, Art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, Art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, Art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 Art. 3).

Q) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.Lgs. 286/1998); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 286/1998).
- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22 comma 12, d.lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione – T.U.I.).

R) Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato

(L. n. 9/2013, Art. 12)

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (Art. 440 c.p.);

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (Art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (Art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-*quater* c.p.).

S) Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146 di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell'Ente per la realizzazione di un "reato transnazionale", ossia di un reato:

- a) commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- c) ovvero commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero commesso in uno Stato ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- e) punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Tali reati-presupposto sono:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(Art. 377-bis c.p.);

- Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (Art. 416-*bis* c.p.).

T) Razzismo e xenofobia

(art. 25 terdecies DLgs 231/01)

- La Legge europea 2017 (approvata l'8 novembre in via definitiva) inserisce nel DLgs 231/2001 l'art 25-terdecies "Razzismo e xenofobia" I nuovi reati-presupposto sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea.

U) Frodi sportive

(art. 25 quaterdecies DLgs 231/01)

- reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

V) Reati tributari

(art. 25 quinquiesdecies DLgs 231/01 **introdotti recentemente dalla L. 157/2019 e, successivamente, modificati con D.Lgs. 75/2020**)

introdotti recentemente dalla L. 157/2019 e, successivamente, modificati con D.Lgs. 75/2020, nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231 mediante inserimento dell'**art. 25-quinquiesdecies del Decreto**, che attribuisce agli enti una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"; si tratta dei seguenti reati previsti nel D.Lgs. 74/00: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), delitto di dichiarazione infedele (art. 4), delitto di omessa dichiarazione (art. 5), Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), delitto di indebita compensazione (art. 10-*quater*), Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Ai soli fini di maggiore chiarezza espositiva, si precisa che non sono attualmente compresi nel novero dei reati presupposto 231 i seguenti ulteriori reati tributari (ancorché previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), dei quali pertanto risponde soltanto la persona fisica: Tentativo (art. 6), Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per

operazioni inesistenti (art. 9), Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-*bis*), Omesso versamento di IVA (art. 10-*ter*).

W) Contrabbando

(art. 25 sexdecies DLgs 231/01)

- (reati di cui al D.P.R. 43/1973 inserito nel Decreto ad opera del D.Lgs. 75/2020, con il nuovo art. 25-sexiesdecies del Decreto - tutti i delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (es. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali – art. 282, Contrabbando nel movimento marittimo delle merci – art. 284, Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea – art. 285, ecc.).

X) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante

(art. 25 octies¹ DLgs 231/01 aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Delitti contro il patrimonio culturale

inserito nel Decreto ad opera della L. 22/2022, con i nuovi **artt.li 25-septiesdecies e duodecies del Decreto.**

Y) **Delitti contro l'industria e il commercio – art. 25-*bis*.1 del Decreto:**

turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

3. L'adozione del modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il D.Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai Reati qualora l'Ente sia in grado di provare che:

- 1) l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;
- 2) il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- 3) le Persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- 4) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di cui al punto 2).

La responsabilità dell'Ente è pertanto ricondotta alla c.d. "colpa da organizzazione", ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di *standard* doverosi attinenti all'organizzazione ed all'attività dell'Ente medesimo.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia nonché quello di effettività. Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il D.Lgs. 231/2001 prescrive - all'Art. 6, comma 2 - le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di Reati;
- d) previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'efficace attuazione del Modello richiede, infine, una verifica periodica del Modello nonché l'eventuale modifica dello stesso ogniqualvolta si registrino mutamenti nell'organizzazione o nell'attività sociale, nell'ipotesi di modifiche normative al decreto nonché allorquando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di cui al Modello.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede inoltre che il Modello possa essere adottato "sulla base" di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

BMTI, nella predisposizione del presente documento, ha fatto quindi riferimento alle Linee Guida emanate da Confindustria ed ai suoi aggiornamenti di specie, modifiche intercorse a seguito dell'ampliamento del catalogo dei reati rilevanti ai sensi della predetta normativa. Si sono altresì tenuti in espressa considerazione i provvedimenti giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

SEZIONE II: L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI BMTI

1. Il modello di BMTI

1.1. Funzione e scopo del Modello

BMTI ha analizzato gli strumenti di "governance" societaria e di controllo già adottati, al fine di predisporre il proprio Modello organizzativo e, quindi, di rafforzare il sistema di controllo interno volto alla prevenzione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi di cui al Decreto.

Attraverso il presente Modello, BMTI intende, in particolare, perseguire le seguenti finalità:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, nonché verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- informare tutti i Destinatari del contenuto del decreto, della sua rilevanza e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla Società e sull'autore del comportamento illecito nell'ipotesi di perpetrazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi sanzionati dal D.Lgs. 231/2001;

- rendere noto a tutti i Destinatari l'oggetto e l'ambito di applicazione della richiamata normativa;
- rendere noto a tutti i Destinatari che BMTI non tollera condotte che, anche se ispirate ad un malinteso interesse della Società, siano contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui BMTI si ispira;
- informare tutti i Destinatari dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, nonché verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- informare tutti i Destinatari del contenuto del decreto, della sua rilevanza e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla Società e sull'autore del comportamento illecito nell'ipotesi di perpetrazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi sanzionati dal D.Lgs. 231/2001;
- rendere noto a tutti i Destinatari l'oggetto e l'ambito di applicazione della richiamata normativa;
- rendere noto a tutti i Destinatari che BMTI non tollera condotte che, anche se ispirate ad un malinteso interesse della Società, siano contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui BMTI si ispira;
- informare tutti i Destinatari dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori, i Partner di BMTI dell'adeguamento della Società alle previsioni di cui alla richiamata normativa nonché dei principi etici poste a fondamento delle attività della Società;
- informare i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori, i Partner di BMTI del fatto che la Società non tollera condotte contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui BMTI si ispira e che ogni violazione può importare le conseguenze indicate nelle relative clausole contrattuali;
- in generale, assumere le iniziative necessarie, mediante i più opportuni interventi, al fine di prevenire comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività sociali.

1.2. I Destinatari del modello e del codice etico di BMTI

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, ai Dipendenti della Società per lo

svolgimento dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima.

I Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati da BMTI, attraverso la documentata presa visione del Codice Etico.

BMTI richiede ad eventuali partner il rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati, tramite apposite clausole contrattuali e provvede a verificare se i principi etici su cui si basano le attività dei partner medesimi risultino collimanti con quelli di cui al Codice Etico della Società.

1.3. Le modalità di costruzione del Modello

Come espresso in premessa, BMTI si è determinata ad implementare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 svolgendo le seguenti attività:

- 1) analisi preliminare e pianificazione;
- 2) interviste e mappatura delle Attività Sensibili;
- 3) identificazione dei profili di rischio;
- 4) rilevazione dei presidi di controllo e *gap analysis*;
- 5) *risk assessment*, valutazione dei rischi residui e piano d'azione;
- 6) individuazione di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo di Vigilanza"), preposto alla vigilanza ed all'osservanza del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché alla cura dell'aggiornamento del Modello medesimo;
- 7) individuazione delle risorse aziendali a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, di numero e valore adeguato ai compiti affidatigli ed ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- 8) individuazione dei principi generali di un adeguato sistema di controllo interno nelle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

Nell'ambito delle attività di intervista e mappatura dei rischi si è svolto un processo di sensibilizzazione del personale della Società alla funzione del Modello e ai principi comportamentali cui BMTI si ispira.

A tal fine, le attività di implementazione del presente documento hanno preso avvio da un incontro iniziale (c.d. "*kick-off meeting*"), alla presenza dei vertici di BMTI e dei referenti interni individuati per la costruzione del Modello, tra cui un Referente interno e i principali responsabili degli Uffici e Funzioni della stessa.

Nel corso di tale incontro si è proceduto ad illustrare la portata del D.Lgs. 231/2001, le fasi di sviluppo del processo teso alla definizione del presente Modello ed il coinvolgimento richiesto ai singoli responsabili; il documento presentato, corredato di una descrizione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, è disponibile presso la Società.

Inoltre, le attività di implementazione del presente documento sono state precedute da una fase preliminare di raccolta e analisi della documentazione organizzativa (statuto, visura societaria, sistema delle deleghe e dei poteri, bilancio, organigramma, mansionari, regolamenti, contrattualistica rilevante, ecc.) e di pianificazione delle fasi di "costruzione" del Modello, articolate come di seguito descritto.

1.4. Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione dei presidi di controllo e Gap Analysis

Sulla scorta delle informazioni raccolte, si è quindi proceduto ad intervistare i medesimi Responsabili degli Uffici e Funzioni coinvolte, inclusi, come opportuno eventuali fornitori e consulenti, al fine di discutere ed approfondire le informazioni già fornite iscritte nella fase preliminare di raccolta e analisi, e procedere così alla mappatura delle Attività a Rischio, individuando le aree "sensibili" rispetto ai Reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed agli illeciti amministrativi di cui al Testo Unico della Finanza.

Sono state, pertanto, identificate le aree a rischio di commissione dei predetti Reati e degli Illeciti Amministrativi nonché quelle strumentali, intendendosi rispettivamente le aree di attività il cui svolgimento può realizzare la commissione di una delle richiamate condotte illecite e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le *condizioni, le occasioni o i mezzi* per la commissione delle medesime condotte. I risultati di tale attività sono stati formalizzati nei documenti di mappatura

quali la "matrice del profilo di rischio potenziale"³. Nella matrice, oltre ad un'illustrazione delle attività di competenza di ciascuna Area e Servizio, sono identificati i profili di rischio di commissione delle ipotesi di Reato e di Illecito Amministrativo.

Nel condurre le attività di mappatura si è altresì tenuto conto della storia della Società e, qualora ricorrenti, degli eventuali comportamenti non conformi posti in essere nel passato. Tali documenti sono stati quindi condivisi con il Referente interno e i Responsabili intervistati. Per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza di ciascun profilo di rischio ed è stata associata la relativa area di rischio e/o strumentale rispetto alla quale valutare l'adeguatezza dei controlli in essere.

Sulla base della mappatura di cui sopra e dei meccanismi di controllo in essere, è stata effettuata un'analisi intesa a valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli esistente, ossia l'attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti quali quelli sanzionati dal D.Lgs. 231/2001. In specifico, le aree rilevanti ai fini della richiamata normativa sono state valutate rispetto al sistema dei presidi/controlli esistenti presso la Società per evidenziare eventuali disallineamenti rispetto alla "best practice" e per ricercare possibili soluzioni utili e porvi rimedio (c.d. "Gap Analysis").

Sulla base dell'attività di cui sopra, sono state definite le esigenze di allineamento dei meccanismi di controllo in essere rispetto a ciascuna delle aree a rischio-reato e/o strumentali identificate.

Nel corso dell'attività di mappatura e di analisi dei presidi di controlli sono state identificate le principali procedure aziendali e, più in generale, la documentazione interna adottata dalla Società, utile al fine di impedire e/o limitare l'integrazione di quei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, ritenuti rilevanti per la Società stessa.

Inoltre, in tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione dei comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché a rafforzare i presidi rispetto alle aree in cui si potrebbero manifestare profili di rischio.

³ Il documento completo è denominato "Mappatura delle attività sensibili a rischio-reato e GAP Analysis del Sistema di Controllo Interno".

I risultati complessivi dell'attività, documentati nella medesima "matrice di rischio potenziale", nella sezione dedicata ai "presidi di controllo esistenti" e alle "raccomandazioni", sono stati condivisi con il vertice della Società.

Tutti i documenti predisposti in questa fase per la costruzione del Modello sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale ad esso demandata.

1.5. *Risk assessment*, valutazione delle attività che hanno impatto

Si è, quindi, proceduto con la valutazione del rischio-reato ai fini della valutazione delle attività caratteristiche dell'Ente che hanno impatto sulle aree di rischio.

Per quanto riguarda i rischi ai fini della costruzione del Modello idoneo alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo di individuare le attività caratteristiche che possono portare, se non rispettate le prescrizioni del Modello Organizzativo (parte generale e parte speciale) e Codice Etico, alla commissione di reati.

Da un punto di vista meramente concettuale, ridurre un rischio comporta l'attività costante di condurre una attività di vigilanza sulle attività ed aggiornare l'elenco delle attività caratteristiche che hanno impatto.

Più in generale, nella progettazione di un sistema di controllo a tutela dei rischi di impresa e di business, un impatto, se bene individuato e regolamentato, riduce la possibilità di commettere il reato. Per ottenere un risultato di mitigazione dei rischi è necessario che il Modello Organizzativo (parte generale e parte speciale), le attività di formazione e le attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza siano accompagnate da un costante aggiornamento e piano di miglioramento.

Pertanto, nel caso del D.Lgs. 231/2001 la logica di riferimento è l'attuazione di un programma di miglioramento costante per la mitigazione dei rischi, tali piani di miglioramento includono l'investimento in formazione del personale interno e comunicazione agli stakeholder esterni, l'investimento in consulenze specialistiche, investimenti in infrastrutture (immobili, HW e SW), l'investimento in vigilanza di controllo.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001, l'obiettivo costante che viene perseguito è

rappresentato da *"un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente"*.

Questa soluzione è in linea con la logica della "elusione fraudolenta" del Modello organizzativo quale esimente espressa dall'Art. 6 del Decreto ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente.

1.6. Sviluppo del Modello - Valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure

Il sistema dei poteri di BMTI è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi già esistenti (organigrammi, comunicazioni organizzative, procure, ecc.) sono ispirati ai seguenti principi generali:

- conoscibilità all'interno della Società;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

È stata inoltre valutata l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure con riferimento alle attività proprie di BMTI, verificando eventuali necessità di adattamento. In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere idoneo ai fini della prevenzione dei Reati e tale da assicurare un'efficace ed efficiente gestione delle attività svolte dalla Società: in tal senso, l'impianto del sistema deve essere fondato sulle seguenti regole:

- a) i compiti e le responsabilità sono allocati in modo chiaro e appropriato;
- b) è prevista una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- c) in materia di erogazione del credito, le deleghe devono risultare da una delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) la griglia e i limiti di eventuali deleghe "a cascata" devono essere documentati;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa appropriati rispetto alle funzioni ad esso conferite.

Come definito più dettagliatamente nella Parte Speciale del Modello, le procedure interne devono prevedere per ogni processo la chiara definizione dei ruoli degli attori coinvolti e la separazione di funzioni tra i vari attori coinvolti, nel rispetto di regole che distinguano, da un canto, chi attua e chi conclude le azioni e, dall'altro, chi controlla l'elaborato.

È altresì necessario che le deleghe abbiano cura di rispettare regole di coerenza con la posizione ricoperta dal delegato all'interno di BMTI, evitando potenziali disallineamenti tra l'incarico svolto all'interno della Società e i poteri a lui delegati; che definiscano i poteri del delegato ed i rapporti gerarchici che questi è tenuto a rispettare; infine, che i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione risultino coerenti con gli obiettivi aziendali.

1.7. Sviluppo del Modello - Elaborazione del Codice Etico

Nel corso del processo di elaborazione del Modello BMTI ha provveduto alla stesura del Codice Etico, al fine di recepire e formalizzare i principi e le visioni etico-comportamentali che concorrono a definire le linee di condotta e il profilo etico della Società, sia per quanto riguarda l'immagine esterna che nell'orientamento di tutti coloro che agiscono in nome e per conto di BMTI.

1.8. Sviluppo del Modello - Revisione del Sistema Sanzionatorio

Il D.Lgs. 231/2001, all'Art. 6, comma 2, lettera c), prevede espressamente per l'Ente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

Per i dettagli in merito si rimanda al capitolo 9 del presente documento.

1.9. Sviluppo del Modello - Revisione delle Clausole Contrattuali

E' stata valutata, infine, la necessità di inserire specifiche clausole contrattuali per regolare i rapporti di Collaboratori, Consulenti, Fornitori, Partner in ordine ai profili di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

1.10. Sviluppo del Modello - Istituzione di un Organismo di Vigilanza

Ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, il D.Lgs. 231/2001 prevede a carico dell'Ente anche l'obbligatoria istituzione di un organismo interno all'Ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché a garanzia dell'aggiornamento dello stesso.

Per i dettagli in merito si rimanda al successivo capitolo 8 del presente documento.

A seguito della mappatura della attività poste in essere dalla Società, si sono evidenziati i processi rilevanti per la realizzazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi.

Conseguentemente, sulla base dell'analisi di cui sopra, le Attività Sensibili sono risultate le seguenti:

1. Formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e fiscali;
2. Gestione delle operazioni straordinarie;
3. Gestione delle informazioni privilegiate;
4. Gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza;
5. Gestione di finanziamenti erogati da enti pubblici;
6. Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la P.A.;
7. Vendita di beni e servizi a soggetti privati;
8. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
9. Gestione del personale;
10. Acquisti di beni/servizi e consulenze;
11. Omaggi commerciali, liberalità, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni;
12. Gestione e sicurezza IT e altri diritti d'autore;
13. Gestione ambientale;
14. Gestione salute e sicurezza del lavoro.

Data la specifica operatività di BMTI, si è ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui rischi di commissione dei reati indicati negli articoli:

- 24 (reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione);
- 24-*bis* (reati di criminalità informatica);
- 24-*ter* (reati di criminalità organizzata);

- 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione);
- 25-*bis* (reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);
- 25-*bis.1* (reati contro l'industria e il commercio);
- 25-*ter* (reati societari);
- 25-*sexies* (reati di market abuse);
- 25-*septies* (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro);
- 25-*octies* (reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- 25-*nonies* (reati in materia di violazione del diritto d'autore);
- 25-*decies* (intralcio alla giustizia);
- 25-*undecies* (reati ambientali);
- 25-*duodecies* (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);
- 25-*quindiesdecies* (reati tributari).

Della normativa richiamata e, conseguentemente, di rafforzare il sistema di controllo interno proprio con specifico riferimento a detti reati.

In particolare, con riferimento a ciascuna delle suddette aree di rischio, sono stati definiti nella Parte Speciale del Modello i principi procedurali atti a mitigare i fattori di rischio di commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Considerato l'ambito di attività di BMTI, è stata esclusa la possibilità di realizzazione delle condotte criminose di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico ex Art. 25-*quater* del richiamato Decreto, nonché dei reati cosiddetti "transnazionali" ex Art. 10 L. 146/2006. Nondimeno, si ritiene che i presidi implementati da BMTI, atti a prevenire gli illeciti sopraccitati, risultino pienamente idonei anche alla prevenzione dei reati richiamati dall'Art. 25-*quater* nonché dei reati "transnazionali".

Parimenti può dirsi per i reati di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-*quater.1*), razzismo e xenofobia (Art. 25-*terdecies*), frodi sportive (Art. 25-*quaterdecies*), frodi IVA in danno dell'U.E. (Art. 25-*quindiesdecies*), contrabbando (Art. 25-*sexecies*) e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25 *octies1*) commessi nell'interesse o a vantaggio della Società medesima.

Per quanto, invece, concerne gli illeciti contro la libertà individuale (Art. 25-*quindies*), si è ritenuto

che non sia ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio di BMTI ad eccezione della fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p., intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Pertanto, con riferimento a queste ultime fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001, è apparso peraltro esaustivo il richiamo all'insieme dei principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, ove si vincolano i Destinatari al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui gli stessi esercitano attività e dei valori di imparzialità, integrità, dignità ed uguaglianza.

2. L'Organismo di Vigilanza

2.1. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di BMTI, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, nomina l'Organismo di Vigilanza e di Controllo (di seguito anche "Organismo di Vigilanza"), al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che l'Organismo di Vigilanza - considerato nel suo complesso - impronti le proprie attività a criteri di *autonomia* ed *indipendenza*, *professionalità* e *continuità di azione*⁴, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

L'*autonomia* e l'*indipendenza* dell'Organismo di Vigilanza si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della Persona giuridica e, in particolare, dell'Organo dirigente.

⁴ Come noto, tali caratteri sono (genericamente) indicati nel Decreto e richiamati nelle diverse Linee Guida di categoria (cfr. tra tutti, Confindustria, par. 2.2. Compiti, requisiti e poteri dell'organismo di vigilanza, pagg. 56 e segg.). Nel D.lgs. 231 si specifica, in particolare, come "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo". Tali requisiti sono ribaditi in giurisprudenza: "Per quanto concerne l'Organo di Vigilanza (...) si osserva che, perché questo organo possa adeguatamente ed efficacemente adempiere ai propri compiti, è necessario che ne sia garantita la autonomia, l'indipendenza e la professionalità". Così ordinanza Secchi. Cfr. anche ordinanza G.I.P. Tribunale Roma, 4.4.2003: "Con riferimento all'organismo di controllo (...) osserva il giudice che tale organismo, per essere funzionale alle aspettative, deve necessariamente essere dotato di indispensabili poteri di iniziativa, autonomia e controllo. Evidente, infatti,

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - PARTE GENERALE

che al fine di garantire efficienza e funzionalità l'organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche".

Al fine di assicurare tali requisiti, l'Organismo di Vigilanza riporta alternativamente al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso⁵ ovvero al suo Presidente. L'Organismo di Vigilanza deve altresì godere di garanzie tali da impedire che lo stesso Organismo nel suo complesso o alcuno dei suoi componenti possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei loro compiti.

Il requisito della *professionalità* si traduce, invece, nella capacità dell'Organismo di Vigilanza di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Con riferimento, infine, alla *continuità di azione*, l'Organismo di Vigilanza dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento, rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per la Società. Al fine di aderire a detto criterio, tale Ufficio può essere coadiuvato da risorse interne alla Società o a consulenti esterni⁶.

È necessario altresì che l'Organismo di Vigilanza dispongano di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

2.2. Composizione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

È facoltà di BMTI, in linea con le indicazioni fornite da Confindustria e garantire al meglio il principio di imparzialità, la scelta di un organismo plurisoggettivo o monocratico.

I componenti dell'Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati con esperienza particolare in ambito contabile e delle procedure di controllo, dotati di adeguata professionalità ed in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'Art. 109 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in

⁵ Confindustria, pag. 61: "nel Modello organizzativo dovrebbe inoltre essere specificato che:

- le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo dirigente vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo".

⁶ "Per garantire l'efficace e costante attuazione di un modello così articolato quale è quello delineato dal decreto 231, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla

ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari". Confindustria, cit., pag. 60.

modo che la composizione dell'Organismo sia tale da coprire per competenze ed esperienze tutti i settori professionali d'interesse⁷.

L'Organismo può essere nominato tra soggetti esterni alla Società, ovvero – quando in forma pluripersonale – anche da un soggetto interno alla Società.

L'Organismo resta in carica per un periodo di tre esercizi ed è sempre rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Codice e del Modello nel suo complesso, nonché di promuovere l'aggiornamento ove necessario.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici richiesti, nello svolgimento di tali compiti di vigilanza e di controllo, lo stesso può avvalersi, qualora si rendesse necessario, del supporto di tutte le funzioni aziendali e di consulenti esterni utilizzando il *budget* consegnatogli.

(i) Requisiti di professionalità e onorabilità. Cause di ineleggibilità

L'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso dei requisiti di professionalità, di cui al paragrafo precedente, e di onorabilità.

Non può inoltre essere nominato alla carica di Organismo di Vigilanza colui il quale abbia subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

⁷ La legge n. 183 del 2011 (cd. Legge di stabilità per il 2012), inserendo un nuovo comma 4-bis nell'articolo 6, ha rimesso alla discrezionalità delle società di capitali la scelta di affidare al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di Vigilanza.

2. a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. n. 61/2002;
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
8. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'Art. 9 del Decreto;
9. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'Art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

(ii) Revoca

Il Consiglio di Amministrazione di BMTI può revocare l'Organismo di Vigilanza, in tutto od in parte, nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite in ragione del mandato; per ipotesi di violazione degli obblighi di cui al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, nonché quando il Consiglio di Amministrazione venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza e non indicate nell'autocertificazione; quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

(iii) Decadenza

I membri dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui successivamente alla nomina:

- si trovino in una delle situazioni contemplate nell'Art. 2399 c.c.;
- perdano dei requisiti di onorabilità di cui all'Art. 109 TUB;
- si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'Art. 9 del Decreto in relazione a Reati o ad Illeciti Amministrativi (di cui al TUF) commessi durante la loro carica;
- si accerti, da parte del Consiglio di Amministrazione, negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del precedente paragrafo 8.1 e, in particolare, nell'individuazione e conseguente eliminazione di violazioni del Modello, nonché, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

Il venir meno del requisito di indipendenza di un componente dell'Organismo di Vigilanza non determina il venir meno dell'indipendenza dell'intero Organismo.

(iv) Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di Organismo di Vigilanza:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'Art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza una piena autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni, senza limitazioni che possano conseguire ad insufficienti risorse finanziarie, è assegnato a tale organismo un fondo annuo deciso dal Consiglio di Amministrazione di BMTI⁸. L'Organismo di

⁸ *Confindustria specifica che risulta necessario che l'organo dirigente approvi una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza*

Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo di Vigilanza deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza periodica, tipicamente trimestrale, secondo un calendario a tal fine predisposto. Possono tuttavia essere richiesti per iscritto ulteriori incontri, ogniqualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza. D'altra parte, resta ferma la possibilità del Consiglio di Amministrazione o di singoli componenti della Società di convocare l'Organismo di Vigilanza ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi. Per tutti gli altri aspetti operativi si rimanda al Regolamento del medesimo Organismo.

2.3. Atti di verifica dell'efficacia e dell'adeguamento costante del Modello Organizzativo e Piano degli Interventi

Con espresso riferimento ai compiti ed alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, si specifica che per quanto attiene all'attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, a detto organismo è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello su base continuativa, con particolare riguardo alle aree sensibili: a tal fine l'Organismo di Vigilanza è tenuto a predisporre un Piano degli Interventi⁹;
- verificare su base periodica e con "interventi a sorpresa"¹⁰, operazioni od atti specifici, posti in essere nelle Aree a Rischio;
- effettuare attività di raccolta, di elaborazione e di conservazione di ogni informazione rilevante acquisita nell'espletamento delle proprie funzioni;

necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.)". Così a pag. 61 delle Linee Guida marzo 2014.

⁹ *"La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo di vigilanza, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo di Vigilanza stesso, potrà essere rimessa a quest'ultimo, il quale in tal caso dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno.".* Così a pag. 61 delle Linee Guida marzo 2014.

¹⁰ *Indicati come necessari od opportuni anche dalla giurisprudenza.*

- istituire operativamente una casella di posta elettronica ed informare i Destinatari della stessa e di un indirizzo di posta fisica ove i medesimi soggetti possano inoltrare le segnalazioni inerenti le violazioni delle prescrizioni del Modello, nonché le segnalazioni in merito ad infrazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici della Società ed alle norme specifiche del Modello;
- valutare le segnalazioni in merito a possibili violazioni delle prescrizioni del Modello, pervenute dai Destinatari nonché le segnalazioni in merito ad infrazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici societari ed alle norme specifiche di cui al Modello;
- effettuare un'adeguata attività ispettiva per accertare il verificarsi di violazioni al Modello, coordinandosi di volta in volta con le Funzioni interessate per acquisire tutti gli elementi utili all'indagine;
- redigere una sintetica motivazione a sostegno della decisione presa in merito ad ogni indagine effettuata e collazionare un documento che attesti quanto effettuato;
- segnalare alle funzioni competenti/agli organi della Società al fine di avviare il procedimento disciplinare, le violazioni al Modello riscontrate nonché le infrazioni effettuate dai soggetti tenuti al rispetto dei principi etici di BMTI e di norme specifiche di cui al modello medesimo, al fine di valutare se esperire i rimedi previsti;
- coordinarsi con il responsabile della funzione Personale per la definizione di specifici programmi diretti a diffondere adeguatamente verso tutti i Destinatari il presente Modello;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione ed alla sensibilizzazione dei Destinatari rispetto ai principi del Modello Organizzativo;
- fornire chiarimenti ai Destinatari rispetto a quesiti inerenti al Modello e ricevere qualsivoglia suggerimento teso ad implementare lo stesso ed a renderlo maggiormente efficace;
- conservare tutta la documentazione relativa alle attività innanzi specificate.

Con riferimento all'attività di aggiornamento del Modello, si precisa come l'adozione di modifiche allo stesso sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, mentre all'Organismo di Vigilanza spetti il compito di segnalare al vertice ogni riscontrata necessità di implementazione del Modello e di monitorarne periodicamente la sua adeguatezza. A tal proposito, i compiti dell'Organismo di Vigilanza possono indicarsi in:

- verifica dell'evoluzione della normativa di rilievo;
- analisi dell'attività aziendale, ai fini del costante aggiornamento dell'individuazione delle Aree a Rischio;
- vigilanza sull'aggiornamento di ogni parte del Modello, volta alla prevenzione dei Reati, in coordinamento con le varie funzioni aziendali;

- valutazione di adeguamento del Modello nell'ipotesi di effettiva realizzazione dei Reati e dei relativi illeciti amministrativi o di significative violazioni;
- proposizione al Consiglio di Amministrazione di eventuali aggiornamenti del Modello, sia in ragione della mutata operatività della Società, che derivanti da modifiche al D.Lgs. 231/2001.

Nello svolgimento delle predette attività, l'Organismo può avvalersi del supporto di altre funzioni interne della Società¹¹ e di Consulenti esterni con specifiche competenze, il cui apporto professionale si renda di volta in volta necessario, senza necessità di ottenere specifiche autorizzazioni da parte del Vertice societario.

2.4. Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del presente Modello Organizzativo hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- la commissione o il tentativo¹² di commissione di condotte illecite previste dal Decreto o che comunque rilevano ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente (come da elenco dei reati e degli illeciti amministrativi specificati e come nel tempo aggiornato);
- eventuali violazioni alle modalità comportamentali ed operative fissate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza;
- in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- osservazioni sull'adeguatezza del sistema, evidenziando le esigenze emergenti.

Segnatamente, l'obbligo si articola nei seguenti flussi informativi:

- flussi informativi generali, quali, a titolo esemplificativo, le informazioni inerenti il rispetto delle regole previste dal Modello;
- flussi informativi specifici con riguardo, a titolo esemplificativo e non limitativo a:

¹¹ Nelle Linee Guida di Confindustria si specifica l'importanza del fatto che nel Modello si debba prevedere come "l'Organismo possa avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni". Così a pag. 61 della versione marzo 2014.

¹² Ai sensi del Decreto 231 è rilevante sia la commissione del reato che il tentativo.

- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: Guardia di Finanza, ASL, INPS, INAIL, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, relativi esiti;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati e gli Illeciti Amministrativi, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario a suo carico per i Reati e gli Illeciti Amministrativi;
- rapporti predisposti dai Responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale.

Con riferimento alle segnalazioni di condotte o ai tentativi di condotta illecita costituenti violazione del Modello, gli obblighi di segnalazione di cui sopra devono essere espletati preferibilmente in forma non anonima, a favore dell'indirizzo e-mail dedicato esclusivamente all'Organismo di Vigilanza: odv@bmti.it

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di BMTI o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

A tal fine, ogni segnalazione/comunicazione inviata all'Organismo di Vigilanza è conservata dallo stesso Ufficio in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni di cui al Decreto n. 196/2003, salvo l'assolvimento dei propri compiti di *reporting* verso il Vertice societario.

L'accesso a tali comunicazioni è consentito unicamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza, che si impegnano a farne uso unicamente per i fini ispettivi e di verifica propri della funzione da essi ricoperta: il mancato rispetto di tale dovere di riservatezza da parte dei componenti dell'Organismo

di Vigilanza costituisce inadempimento rispetto ai compiti assegnati loro dal Consiglio di Amministrazione.

Oltre agli obblighi di segnalazione di cui sopra, il Vertice Aziendale è tenuto a comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l'adeguamento del Modello Organizzativo;
- ogni cambiamento avente ad oggetto il sistema delle deleghe ovvero la struttura organizzativa e di *governance* di BMTI;
- le operazioni societarie straordinarie di BMTI;
- ogni nuova attività aziendale.

Le modalità e le tempistiche di flussi informativi *ad hoc* all'Organismo di Vigilanza per specifiche aree di attività a potenziale rischio-reato potranno essere meglio dettagliate dallo stesso Organismo di Vigilanza.

L'eventuale omessa o ritardata comunicazione all'Organismo di Vigilanza dei flussi informativi sopra elencati sarà considerata violazione del Modello Organizzativo e potrà essere sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare.

2.5. Trattamento della segnalazione delle violazioni

L'Organismo valuta tutte le segnalazioni di violazione ricevute ovvero le inosservanze al Modello Organizzativo rilevate nell'esercizio della propria attività.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a collaborare con l'Organismo, al fine di consentire la raccolta delle ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'Organismo di Vigilanza per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza segnala senza indugio al responsabile gerarchico del soggetto che ha commesso la violazione le inosservanze al Modello Organizzativo rilevate nell'esercizio della propria attività o segnalate da altre Funzioni/ Direzioni aziendali (previa verifica della loro fondatezza), al fine dell'applicazione, nei confronti del soggetto responsabile della violazione, del relativo procedimento ai sensi del Sistema Disciplinare.

Qualora la violazione sia di particolare gravità ovvero riguardi i Vertici o i Consiglieri della Società, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione.

2.6. Informazioni dell'Organismo di Vigilanza agli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione relativamente alle tematiche inerenti il Modello Organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza informa almeno annualmente il Consiglio di Amministrazione in merito all'applicazione ed all'efficacia del Modello Organizzativo (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento dei processi a rischio), o in tempi diversi con riferimento a specifiche ovvero significative situazioni. Tali comunicazioni avvengono in maniera formale.

L'Organismo può essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire sulla propria attività e chiedere di conferire con lo stesso. L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno riferire tempestivamente in ordine a violazioni del Modello o richiedere l'attenzione su criticità relative al funzionamento ed al rispetto del Modello medesimo.

L'Organismo di Vigilanza è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello Organizzativo.

Su base annuale, l'Organismo deve inoltre predisporre un rapporto scritto indirizzato al Consiglio di Amministrazione della Società, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso organo;
- le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Nel medesimo rapporto, l'Organismo di Vigilanza elabora un piano delle attività previste per l'anno successivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo può richiedere all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

L'Organismo stabilisce con puntualità le modalità e la periodicità mediante le quali le diverse funzioni incaricate devono fornire le informazioni necessarie al fine di poter efficacemente svolgere le attività di verifica ad esso attribuite.

3. Il sistema disciplinare

3.1. Il sistema disciplinare di BMTI

A seguito della notizia di violazione del presente Codice Etico ovvero del Modello (di cui il Codice Etico è parte integrante), verrà attivata da parte della Società la procedura di accertamento delle presunte violazioni poste in essere dal Personale (quadri, impiegati e operai) di BMTI.

Nel caso in cui sia accertata la suddetta violazione, la Società azionerà il procedimento disciplinare, così come regolamentato dal CCNL (Commercio) nel rispetto delle prerogative di legge dallo stesso previste e richiamate, nei confronti dell'autore della violazione.

La sanzione comminata sarà proporzionata alla gravità della violazione accertata. Si terrà in considerazione di:

- intenzionalità del comportamento e/o il grado della colpa;
- comportamento complessivo del dipendente con riferimento anche ai precedenti disciplinari;
- livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore della mancanza disciplinare;
- gravità della mancanza e dei relativi effetti, ovvero il livello di rischio, anche solo potenziale;
- danno, cui la Società ragionevolmente può essere esposta a seguito del comportamento censurato;
- eventuali ulteriori circostanze della violazione rilevanti ai fini disciplinari.

I provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL (Commercio) per i dipendenti sono:

- Biasimo verbale;
- Biasimo scritto;
- Multa non superiore a 4 ore di retribuzione individuale;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 10 giorni;
- Licenziamento senza preavviso.

1. Il provvedimento di **biasimo verbale** si applica in caso di lieve inosservanza colposa dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello ovvero di errori procedurali dovute a negligenza.
2. Il provvedimento del **biasimo scritto** si applica in caso di recidiva nelle violazioni di cui al n. 1., ovvero si adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
3. Il provvedimento della **multa** nella misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione si applica qualora, essendo già in corso nel provvedimento del rimprovero scritto si persista nella violazione delle procedure interne previste dal Modello o si continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
4. Il provvedimento **della sospensione dal servizio e dal trattamento economico** sino ad un massimo di 10 giorni si applica in caso di gravi violazioni dei principi e/o delle procedure del Modello, tali da provocare danni all'ente e di esporla a responsabilità nei confronti di terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.
5. Il provvedimento del **licenziamento senza preavviso** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti comportamenti intenzionali:
 - violazione dei Principi e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
 - violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per l'attuazione dello stesso ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere preventivamente

effettuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzione, facendosi assistere dalla R.S.U. oppure dalle organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato.

3.2. Applicazione delle sanzioni nei confronti degli Amministratori Sindaci.

La violazione delle regole del presente modello da parte di Amministratori o dei sindaci può determinare a loro carico:

- ammonizione scritta,
- la sospensione dalla carica per un periodo non superiore a due anni,
- la destituzione dalla carica, nei casi in cui la violazione sia stata così grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente fra essi e la società.

L'irrogazione di queste sanzioni o l'archiviazione del relativo procedimento spettano all'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo di Vigilanza, cui è affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il fumus di un'avvenuta infrazione.

La proposta di sanzione non è valida se non è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea dei soci.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

3.3. Applicazione delle sanzioni a carico di Fornitori, Consulenti, Collaboratori esterni e altri Soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società

I Soggetti terzi (quali Fornitori, Consulenti, Collaboratori esterni e altri Soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società) sono tenuti al rispetto del presente Modello e, a tal fine, esso sarà reso disponibile sul sito internet della Società.

Al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Codice Etico e del presente Modello da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con la Società, è previsto inoltre l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, l'invio di una specifica comunicazione nelle quali sono previste apposite sanzioni di natura contrattuale per l'ipotesi di violazione del Modello o del Codice Etico (ad esempio, diffida al rispetto del Codice Etico, risoluzione

del contratto o recesso).

In particolare, le clausole contrattuali devono:

- prevedere la presa conoscenza del Decreto e del presente Modello,
- richiedere l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso),
- disciplinare le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella clausola.

4. La diffusione del Modello e la formazione del personale

4.1. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata dalla Società a tutto il Personale; in particolare, la comunicazione viene disposta attraverso: (i) l'invio di una lettera a firma del presidente del Consiglio di Amministrazione a tutto il Personale sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste dalla Società; (ii) la diffusione del Modello mediante apposita cartella nella rete aziendale ed invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale; (iii) l'affissione in bacheca; (iv) l'inserimento del Modello sul sito internet della Società.

Ai nuovi Assunti viene consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, un documento informativo contenente il Modello, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti Soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle Aree Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

4.2. La formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale di BMTI di garantire a tutti i Destinatari del Modello medesimo la conoscenza e divulgazione delle regole etiche ivi contenute. Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali BMTI ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio. Tali obiettivi sono indirizzati verso le attuali risorse di BMTI, nonché verso quelle ancora da inserire.

Il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione verso quei dipendenti che operano nelle Aree Sensibili. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza, d'intesa ed in stretto coordinamento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione valutare l'efficacia del piano formativo proposto dall'Organismo di Vigilanza con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle *misure da adottare avverso quanti non frequentino* senza giustificato motivo.

In forza di ciò, ha previsto interventi tesi alla più *ampia diffusione* delle prescrizioni del Modello ed alla conseguente *sensibilizzazione di tutto il Personale*.

E' pertanto previsto:

- un *livello di ingresso*, indirizzato a tutto il personale e da diffondere attraverso opportuni mezzi (*e-learning*, materiale informativo, comunicazioni, ecc.) relativo alla illustrazione dei seguenti argomenti:
 - quadro normativo di riferimento (conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione dei Reati e Illeciti Amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001, caratteristiche essenziali dei reati e funzione che il Modello svolge in tale contesto);
 - il Modello;
- un *livello avanzato* indirizzato a tutti i Responsabile di Funzione, e in particolare al personale che opera in Attività a Rischio, da diffondere attraverso corsi in aula, che prevedano, ove opportuno, la partecipazione di relatori esterni ai quali è affidato il compito di fornire testimonianze utili ai fini del processo di formazione, e la predisposizione di attività di verifica dell'avvenuto apprendimento;
- un *livello specialistico* per particolari famiglie professionali e/o Attività a Rischio (eventuale).

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'Organismo di Vigilanza dei nominativi dei

presenti, nonché da eventuali test di verifica di apprendimento.

Per quanto concerne i *Neoassunti* ovvero i soggetti che non potessero partecipare ai predetti corsi per comprovate ragioni, dovranno essere organizzati corsi specifici, previo accordo con il relativo responsabile di Unità Organizzativa.

A cadenza annuale si potrà procedere alla *reiterazione dei corsi*, al fine di verificare l'effettiva applicazione del Modello da parte dei Destinatari nonché la loro sensibilizzazione ai temi ed alle prescrizioni di cui al Modello medesimo, secondo modalità indicate al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di Vigilanza.

4.3. Informazione a Fornitori, Consulenti, Collaboratori, Partner e Società controllate e/o collegate

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti, i *Partner* sono rispettivamente informati dell'adozione da parte della Società del Codice Etico e del presente Modello e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché alle predette norme.

I Collaboratori ed i Consulenti sono altresì informati delle regole e dei principi di controllo contenuti nel Modello, relativi alla specifica area dell'attività espletata.

5. L'aggiornamento del Modello

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell'Ente e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001 ed ai Reati ed agli Illeciti Amministrativi;
- modifiche significative della struttura organizzativa dell'Ente, nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi che modificano in modo non marginale l'assetto organizzativo dell'ente;
- segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - PARTE GENERALE

Consiglio di Amministrazione, salvo quanto espressamente previsto dal medesimo Consiglio di Amministrazione per le modifiche demandate al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad altro Soggetto incaricato.

La semplice cura dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso verso il vertice societario e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.